


Allegato B)



COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

PROVINCIA DI VERONA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del __/__/____

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – SOGGETTO ATTIVO

ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA

ART. 5 – DICHIARAZIONE

ART. 6 – RISCOSSIONE E RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 7 – FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

ART. 8 – ACCERTAMENTO

ART. 9 – SANZIONI

ART. 10 – RIMBORSI

ART. 11 – CONTENZIOSO

ART. 12 – DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO II – REGOLAMENTO COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

ART. 15 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO COMPONENTE IMU

ART. 16 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

ART. 17 – DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI

ART. 18 – SOGGETTI PASSIVI

ART. 19 – SOGGETTO ATTIVO

ART. 20 – BASE IMPONIBILE

ART. 21 – RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

ART. 22 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

ART. 23 – ASSIMILAZIONI

ART. 24 – ESENZIONI

ART. 25 – QUOTA RISERVATA ALLO STATO

ART. 26 – VERSAMENTI

ART. 27 - DICHIARAZIONI

ART. 28 – ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA

ART. 29 – RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 30 – SANZIONI ED INTERESSI

ART. 31 – RIMBORSI

ART. 32 – CONTENZIOSO

ART. 33 – DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

**TITOLO III – REGOLAMENTO COMPONENTE TARI (TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA
RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI)**

ART. 34 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 35 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

ART. 36 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

ART. 37 – PRESUPPOSTO

ART. 38 – SOGGETTO ATTIVO

ART. 39 – SOGGETTI PASSIVI

ART. 40 – LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

ART. 41 – LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO

ART. 42 – TARIFFA DEL TRIBUTO

ART. 43 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

ART. 44 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ART. 45 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

ART. 46 – PIANO FINANZIARIO

ART. 47 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 48 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO
DI OCCUPANTI

ART. 49 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

ART. 50 – MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 51 – RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

ART. 52 – RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 53 – TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 54 – TRIBUTO PROVINCIALE

ART. 55 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE, CESSAZIONE

ART. 56 – RISCOSSIONE

ART. 57 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 58 – IMPORTI MINIMI

ART. 59 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

ART. 60 – CONTENZIOSO ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 61 – SANZIONI ED INTERESSI

ART. 62 – RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 63 – NORMA DI RINVIO

ART. 64 – NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO IV - REGOLAMENTO COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

ART. 65 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 66 – SOGGETTO ATTIVO

ART. 67 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

ART. 68 – SOGGETTI PASSIVI

ART. 69 – ESENZIONI

ART. 70 – BASE IMPONIBILE

ART. 71 – ALIQUOTE

ART. 72 – RIDUZIONI

ART. 73 – DICHIARAZIONE

ART. 74 – VERSAMENTI

ART. 75 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 76 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

ART. 77 – RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 78 – CONTENZIOSO

ALLEGATO A) TABELLA CATEGORIE ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE
DEI RIFIUTI

TITOLO I – DISCIPLINA GENERALE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 446/1997, disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC, a norma dell'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, legge di stabilità per l'anno 2014, si compone dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e di un tributo per i servizi indivisibili (TASI).
3. Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della IUC, Imposta unica Comunale, nel Comune di Castelnuovo del Garda, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo è il Comune di Castelnuovo del Garda relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.

ART. 3 – SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi della IUC sono quelli previsti dalla normativa vigente:
 - a. in materia di IMU, si rimanda all'art. 18 del Titolo II del presente Regolamento;
 - b. in materia di TARI, si rimanda all'art. 39 del Titolo III del presente Regolamento;
 - c. in materia di TASI, si rimanda all'art. 68 del Titolo IV del presente Regolamento.

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a. per quanto concerne l'IMU:
 - i. aliquote e detrazioni d'imposta, ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011;
 - ii. eventuali assimilazioni ad abitazione principale;
 - b. per quanto concerne la TARI:
 - i. in base al Piano Finanziario approvato, le tariffe per ciascuna categoria riguardante utenze domestiche e utenze non domestiche;
 - ii. eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - c. per quanto concerne la TASI:
 - i. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
 - ii. aliquote, detrazioni ed eventuali esenzioni o riduzioni d'imposta.

ART. 5 – DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi dei tributi devono presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata nuovamente con le modalità di cui al precedente comma 1. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al d. lgs. 507/1993 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del d. lgs. 22/1997 (TIA1), o dell'art. 238 del d. lgs. 152/2006 (TIA2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 (TARES).

ART. 6 – RISCOSSIONE E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Comune riscuote le somme dovute per le componenti della IUC come previsto dalla normativa vigente e come indicato per l'IMU agli art. 26 e 29 del Titolo II del presente Regolamento, per la TARI agli articoli 56 e 62 del Titolo III del presente Regolamento, per la TASI all'art. 75 e 78 del Titolo IV del presente Regolamento.

ART. 7 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ART. 8 – ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assorbimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzione semplice di cui all'art. 2729 del Cod. Civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero posta elettronica certificata (PEC), un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le

sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00 (dodici/00), considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

ART. 9 – SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00).
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00).
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 504/1992. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, tranne per quanto previsto al comma 1.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC o in contrasto con esse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 296/2006, nonché la normativa vigente.

ART. 10 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto di restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal saggio di interesse legale.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla somma prevista come importo di versamento dovuto minimo, cioè di euro 12,00.

ART. 11 – CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del d.lgs. n. 218/1997, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito di perfezionamento della procedura di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 12 – DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. E' possibile dilazionare il pagamento per importi IUC (IMU e/o TASI e/o TARI), ordinaria superiore ad € 2.500,00 complessivi o da accertamento superiori ad € 1.500,00 complessivi, dilazionando l'importo in un numero di rate da concordare con il contribuente alle seguenti condizioni:
 - a. rate di cadenza non inferiore alla mensilità;
 - b. il totale dell'imposta dovuta deve risultare totalmente assolto entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello di competenza per l'imposta ordinaria ed entro un anno dalla scadenza della prima rata per l'accertamento;
 - c. interessi nella misura del saggio di interesse legale.
2. In caso non venissero rispettate le scadenze previste dalla rateizzazione, le somme verranno riscosse tramite accertamento d'ufficio per l'imposta ordinaria, e iscrizione a ruolo o ingiunzione fiscale per gli accertamenti.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dei tributi sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La IUC, disciplinata dal presente Regolamento, entra in vigore a decorre dal 1° gennaio 2014.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

TITOLO II - REGOLAMENTO IUC: COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

ART. 15 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO COMPONENTE IMU

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Castelnuovo del Garda dell'Imposta Unica Comunale, disciplinata dalla L. 147/2013, legge di stabilità per l'anno 2014 in vigore dal 01.01.2014.
2. Componente di detto tributo è l'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazione, dalla L. 214/2011, disciplinata dal citato art. 13, oltreché dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 23/2011, e regolamentata dal Titolo II del presente Regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 16 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del d. lgs 504/1992.

ART. 17 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI

1. ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento:
 - a. per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano con unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. 214/2011;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione

per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

- e. Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse di cui all'art. 2135 del codice civile ed ogni altro terreno non riconducibile ad "area edificabile".

ART. 18 – SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:
 - a. i proprietari di immobili di cui agli articoli 16 e 17 del presente regolamento;
 - b. i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
 - c. In quanto titolare di un diritto di abitazione l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ART. 19 – SOGGETTO ATTIVO

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

ART. 20 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del d. lgs. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto è costituita da quella ottenuta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto per il periodo d'imposizione, una rivalutazione del 5%, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. 662/1996, ed il coefficiente previsto dall'art. 13, comma 4 del D. L. 201/2011.
3. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'art. 5 del d. lgs. 504/1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19.04.1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base di scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della L. 662/1996, il moltiplicatore di cui al comma 5 dell'art. 13 del D. L. 201/2011.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51, della L. 662/1996, il moltiplicatore di cui al comma 5 dell'art. 13 del D. L. 201/2011.
6. Per le aree fabbricabili il valore è determinato considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali determinati dall'Ufficio Tecnico e deliberati dalla Giunta Comunale entro l'approvazione del bilancio previsionale dell'anno di riferimento. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, il comune determina periodicamente e per zone omogenee gli anzidetti valori venali di riferimento delle aree edificabili. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato dalla Giunta Comunale o, se maggiore a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata. Per la sussistenza dell'edificabilità dell'area è sufficiente la previsione di tale caratteristica nel piano regolatore generale, dal momento in cui questo risulta definitivamente approvato ed esecutivo. L'area frazionata rispetto al fabbricato a cui risulterebbe asservita è assoggettabile ad autonoma tassazione fino al perdurare della sua separata indicazione negli archivi catastali. Il soggetto passivo che reputi comunque opportuno dichiarare un valore inferiore a quello predeterminato, per particolari elementi che incidano negativamente sul valore dell'area, può rendere noti tali elementi all'ufficio comunale che ne effettuerà valutazione in sede di controllo.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del d. lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. La base imponibile è ridotta del 50 %:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

ART. 21 – RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs. 99/2004, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta come previsto dal comma 8 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso, ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

ART. 22 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Aliquote e detrazioni sono determinate con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre del regolamento comunale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Il Comune può approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ovvero entro il termine fissato da norme statali in deroga alle precedenti.
4. Il diritto ad eventuali agevolazioni si rileva dalla dichiarazione IMU ovvero da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistano le condizioni. Non è possibile inoltre considerare le agevolazioni presentate in un dato momento per le annualità pregresse.
5. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per anno solare.
6. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma 677 art. 1 della L. 147/2013, e successive modificazioni (rapporto aliquote TASI – IMU).

ART. 23 - ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

- ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

ART. 24 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
- a. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - h. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma 1 lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
3. L'IMU non si applica, inoltre:
- a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari;
 - b. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - c. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del d. lgs. n. 139/2000 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - d. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

4. Il trattamento agevolato di cui al comma 3 lettera c) non si applica agli immobili in cat. A/1, A/8 e A/9, ed è subordinato alla presentazione di apposita dichiarazione.
5. A decorrere dal 01.01.2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011.
6. A decorrere dal 01.01.2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o utilizzati.

ART. 25 – QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. La quota dell'IMU riservata allo Stato è prevista dall'art. 1 comma 380 della L. 228/2012.
2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'art. 26 del presente regolamento.
3. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 26 – VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene stipulato dal 1° al 15 del mese, l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene stipulato dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

ART. 27 – DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi che devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzano il modello messo a disposizione dal Comune o eventuale modello ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare

dell'imposta dovuta.

ART. 28 – ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. 504/1992, può invitare il contribuente, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo art. 11, comma 3, del d. lgs. 504/1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero posta elettronica certificata (PEC), un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del d.lgs. n. 472/1997, e successive modificazioni.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
6. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

ART. 29 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto n. 639/1910, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

ART. 30 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'IMU risultante dalla dichiarazione, si applica quanto previsto dall'art. 13 del d. lgs. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 472/97
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00).

3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 504/1992. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli art. 16 e 17 del d.lgs. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'art. 15 del d.lgs. 471/1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al d.lgs. n. 472/1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si applicano le norme di legge vigenti.

ART. 31 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto di restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'art. 30, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'art. 28, comma 6, del presente regolamento.

ART. 32 – CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del d.lgs. n. 218/1997, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito di perfezionamento della procedura di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 33 – DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli art. 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la L. n. 214/2011, alla L. n. 147/2013, alla L. n. 212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

TITOLO III - REGOLAMENTO IUC: COMPONENTE TARI (TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI)

ART. 34 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti nell'ambito della gestione della IUC prevista dall'art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge di stabilità per il 2014, n. 147/2013, e successive modificazioni.
2. Il Titolo III del presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Castelnuovo del Garda della componente TARI di cui al comma. 1.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata L. n. 147/2013.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento individuati dal D.P.R. n. 158/1999.

ART. 35 – GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati così come definiti dall'art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 22/1997, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. La dizione "Rifiuti urbani" sarà di seguito usata come comprensiva dei rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani e riportati nel Regolamento tecnico dei servizi di smaltimento rifiuti.
3. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del d.lgs. n. 152/2006, dal Regolamento tecnico dei servizi di smaltimento rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del d.lgs. n.152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a. del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b., ed e. del presente comma.

ART. 36 – SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come richiamate dall'art. 1, titolo I del Regolamento Tecnico dei servizi di smaltimento dei rifiuti, così come modificato ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 25.11.2008.

ART. 37 – PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 40.

ART. 38 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 39 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 40, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 40 – LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. In particolare, si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 41 – LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSE DAL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - i. Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.
- ii. Utenze non domestiche:
- non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2 del presente articolo;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.
- b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.
- c. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- d. edifici adibiti all'uso scolastico ed edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso; non si considerano comunque esenti le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 42 – TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione relativo alla stessa annualità.

ART. 43 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data, per tutti gli immobili soggetti, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, TIA1, TIA2 e TARES.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 m., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore, pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 44 – COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2003, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. n.158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.

ART. 45 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare, e sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del d.lgs. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'Allegato A) al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. In virtù delle norme del D.P.R. n. 158/1999:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 46 – PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità competente.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi

sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

ART. 47 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'Allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente.

ART. 48 – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE E DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI OCCUPANTI

1. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti del nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, al 1° gennaio dell'anno di riferimento. Le variazioni del numero dei componenti residenti verranno aggiornate d'ufficio sulla scorta della comunicazione acquisita dall'Ufficio anagrafico comunale.
3. Non sono soggette a tariffa le utenze domestiche destinate ad abitazione di persone ricoverate in modo permanente presso case di cura o ricovero a condizione che l'immobile non sia occupato da altre persone o locato.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non residenti o che abbiano stabilito la residenza fuori del territorio comunale, inclusi i cittadini residenti AIRE, e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base ad un numero di componenti pari a quello indicato nella seguente tabella:

MQ SUPERFICIE CALPESTABILE	NUMERO COMPONENTI
FINO A 50 MQ.	2 PERSONE
DA 51 A 75 MQ.	3 PERSONE

DA 76 A 100 MQ.	4 PERSONE
DA 101 A 125 MQ.	5 PERSONE
DA 126	6 PERSONE

ART. 49 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo articolo 55.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 55.

ART. 50 – MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga determinando situazioni di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalle competenti autorità sanitarie, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, con diritto al rimborso, a seguito di delibera della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tariffa corrispondente al periodo di interruzione.

ART. 51 – RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività economica, alla superficie tassabile verrà applicata una riduzione pari alla superficie dichiarata ai fini dello svolgimento dell'attività economica stessa.
2. La riduzione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione della dichiarazione relativa all'attività economica.

ART. 52 – RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per quantità, hanno diritto ad una riduzione del tributo, non superiore all'80% dello stesso.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno, calcolata in via presuntiva secondo quanto stabilito nel Regolamento Tecnico dei servizi di smaltimento rifiuti.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193

del d.lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti e copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 53 – TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 54 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 55 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE, CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, allegando copia del documento di identità del dichiarante, entro il termine previsto dalla normativa statale in merito di IUC. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o tramite PEC all'indirizzo castelnuovodg@legalmail.it. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare

del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma precedente. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di famiglie residenti.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Utenze domestiche
 1. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 2. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 3. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - b. Utenze non domestiche
 - i. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - ii. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - iii. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - iv. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - v. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - vi. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
6. La denuncia di cui al comma precedente deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio tramite PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta; in alternativa è possibile utilizzare la firma digitale.
7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione.
10. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, della Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al d.lgs. n. 507/1993 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 (TIA 1) o dall'art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 (TIA 2)

ART. 56 – RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche tramite eventuale soggetto gestore del servizio rifiuti, per posta semplice, gli avvisi di pagamento per ogni specifica utenza. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
2. Il pagamento del tributo è dovuto in n. 2 rate con scadenza 30 aprile e 31 ottobre.
3. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a

quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 del d.lgs. n. 504/92.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato anche a mezzo raccomandata A/R o PEC (per quanto consentito dalla normativa vigente) sollecito di pagamento e successivamente, nell'inadempienza del contribuente, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, comprensivo di sanzioni ed interessi previsti da normativa a carattere generale, addebitando, inoltre, le spese di notifica.

ART. 57 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 56 comma 4, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 58 – IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad € 12,00 (dodici/00).
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al precedente comma 1.

ART. 59 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 55 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
 - d. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - i. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - ii. del proprio personale dipendente;
 - iii. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.
2. Per accedere agli immobili il personale di cui al comma precedente dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo TARI, del tributo provinciale, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato indicato dal Comune.
7. L'avviso di accertamento in rettifica o di accertamento d'ufficio può essere notificato a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, addebitando al contribuente i relativi costi di notifica e d'ufficio.

ART. 60 – CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 546/1992, e successive modificazioni.
2. Si applica, ai sensi dell'art. 50 della L. n. 449/1997, e secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri previsti dal d.lgs. n. 218/1997, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'Art. 12 del Titolo I del presente regolamento.

ART. 61 – SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica quanto previsto dall'art. 13 del d. lgs. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 472/97.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00).
3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 504/1992. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli art. 16 e 17 del d.lgs. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'art. 15 del d.lgs. 471/1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al d.lgs. n. 472/1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si applicano le norme di legge vigenti.

ART. 62 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 63 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della L. 147/2013 nonché del D.P.R. n. 158/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 64 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del D.L. n. 201/2011, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
6. In sede di prima applicazione TARI (anno 2014) il pagamento dell'imposta è stabilito in n. 2 rate con scadenza 31 luglio e 30 novembre.

TITOLO IV - REGOLAMENTO IUC: COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)

ART. 65 – ISTITUZIONE DEL TRIBUTO ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. A decorrere dal 01/01/2014, è istituita in tutti i Comuni del territorio nazionale la TASI, diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili nell'ambito della gestione della IUC prevista dall'art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge di stabilità per il 2014, n. 147/2013, e successive modificazioni.
2. I servizi indivisibili riguardano quelle attività comunali che non sono erogate a domanda individuale e come tali rivolti alla collettività, senza che sia misurabile la quantità degli stessi usufruiti in concretezza dal singolo. Sono quei servizi che, pur non essendo remunerati (nemmeno indirettamente) dall'utenza, sono evidentemente rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono quelli legati:
 - a. ai servizi di polizia locale;
 - b. alla gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve);
 - c. all'illuminazione pubblica;
 - d. alla cura del verde pubblico (altri servizi per il territorio e l'ambiente non ricompresi nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti);
 - e. ai servizi demografici;
 - f. ai servizi legati all'informatizzazione (WI-FI libero).
3. Il Titolo IV del presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Castelnuovo del Garda della componente TASI di cui al comma. 1.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti

ART. 66 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insista, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 67 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

ART. 68 – SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 67. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Sono altresì soggetti passivi TASI i possessori e/o detentori dei seguenti immobili esclusi ai fini dell'IMU:
 - a. gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - b. gli immobili degli appartenenti alle forze armate, forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia;

- c. gli immobili destinati ad alloggi sociali e quelli degli enti per l'edilizia residenziale pubblica;
 - d. l'ex casa coniugale;
 - e. i fabbricati rurali strumentali.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comunali è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
 5. Nel leasing (locazione finanziaria), il soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ovvero il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna.
 6. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La parte complementare, ovvero il 70 per cento dell'imposta, è dovuta dal possessore.
 7. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria

ART. 69 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

ART. 70 – BASE IMPONIBILE

1. Ai fini TASI, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica la base imponibile come individuata dai commi 6 e 7, articolo 20 del Titolo II del presente regolamento.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia al comma 8, articolo 20 del Titolo II del presente regolamento.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non fa cumulo con la riduzione di cui al comma 3.

ART. 71 – ALIQUOTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima deliberazione può essere statuito

l'azzeramento nonché la differenziazione dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, e settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
3. Nella determinazione delle aliquote TASI il Comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma 677 art. 1 della L. 147/2013, e successive modificazioni (rapporto aliquote TASI – IMU).
4. L'aliquota di base della TASI è stabilita dal comma 676, art. 1 della L. 147/2013, il Comune con delibera di Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento tenuto conto degli equilibri di bilancio.
5. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, non può comunque eccedere il limite stabilito dal comma 678, art. 1 della L. 147/2013.

ART. 72 – RIDUZIONI

1. Con la deliberazione di cui all'art. 7 il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre riduzioni come previste dai commi 679 e 682.

ART. 73 – DICHIARAZIONE

1. I soggetti individuati dall'art. 68 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

ART. 74 – VERSAMENTI

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, se confermati dal legislatore.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivo dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a € 12,00 (dodici/00). Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

ART. 75 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesse a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Ai sensi dell'art. 1 , comma 168, L. n. 296/2006, non si procede al rimborso di somme fino ad € 12,00.

ART. 76 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica quanto previsto dall'art. 13 del d. lgs. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 472/97.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00).
3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 504/1992. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli art. 16 e17 del d.lgs. 472/1997 se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'art. 15 del d.lgs. 471/1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al d.lgs. n. 472/1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
10. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si applicano le norme di legge vigenti.

ART. 77 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

ART. 78 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che

respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, ai sensi dell'art. 50 della L. n. 449/1997, e secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri previsti dal d.lgs. n. 218/1997, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 12 del Titolo I del presente regolamento.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. n. 158/1999 – Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

1) TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero Categoria	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi e teatri
3	autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	campeggi, distributori, carburanti, impianti sport
5	stabilimenti balneari
6	esposizioni autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case di cura e riposo

10	ospedali
11	uffici, agenzie, studi professionali
12	banche ed istituti di credito
13	negozi abbigliamento, calzature, librerie. etc.
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenza
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, antiquariato
16	banchi di mercato beni durevoli
17	attività artigianali tipo botteghe: parucchiere, estetista
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	attività industriali con capannoni di distribuzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	mense, birrerie, hamburgerie
24	bar, caffè, pasticceria
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, generi alimentari ecc.
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
28	ipermercati di generi misti
29	banchi di mercato generi alimentari
30	discoteche, night club